

## Reddito d'impresa

Reshoring con rimpatrio  
anche degli stabilimenti —p.30

# Reshoring con rimpatrio anche degli stabilimenti

## Reddito d'impresa

**Circolare Assonime:  
non basta il trasferimento  
della residenza fiscale**

**La detassazione del 50%  
richiede il disinvestimento  
dell'attività extra Ue o See**

**Luca Gaiani**

Per usufruire delle agevolazioni sul reshoring, non basta il trasferimento della residenza fiscale nel nostro Paese se non è accompagnato anche dal rimpatrio degli stabilimenti. Lo chiarisce Assonime, nella circolare 4/2024 dedicata alla disciplina agevolativa per chi riporta attività produttive in Italia da Paesi extra Ue ed extra See prevista dal decreto di riforma della fiscalità internazionale.

L'articolo 6 del Dlgs 209/2023 (attuativo della delega fiscale), la cui efficacia è subordinata al preventivo nullaosta della Commissione Ue, prevede una detassazione del 50% dei redditi di impresa o di lavoro autonomo professionale realizzati, per un periodo di sei anni, da strutture produttive ricollocate in Italia da Stati diversi da quelli Ue o facenti parte del See.

La norma lascia spazio a numerosi dubbi interpretativi alla cui analisi è dedicata la circolare Assonime 4/2024. Per usufruire della detassazione, chiarisce l'Associazione, occorre non solo l'avvio in Italia di una attività produttiva, ma anche il contestuale disinvestimento della stessa nel Paese (extra Ue e See) ove era in precedenza esercitata. La disposizione, dunque, non agevola in generale gli investimenti esteri in Italia ma so-

lo quelli derivanti da un trasferimento di strutture preesistenti. Non è richiesto che la struttura sia stata posseduta e gestita all'estero per un periodo temporale minimo; soltanto nel caso di strutture già esercitate in Italia e portate extra Ue o See, occorre che vi sia una permanenza oltreconfine per almeno 24 mesi.

La spettanza del bonus non è condizionata al trasferimento della residenza fiscale dell'impresa o del professionista, quanto al trasferimento dell'attività. Possono pertanto usufruire del reshoring anche società italiane che rimpatriano rami di aziende gestiti all'estero con stabili organizzazioni (i cui redditi erano già tassati in Italia). Viceversa, il solo trasferimento di residenza non fa scattare l'agevolazione se non si accompagna all'ingresso di asset e dipendenti. Il rimpatrio può attuarsi, sottolinea Assonime, sia trasferendo la sede (e la residenza) di una società estera, unitamente allo stabilimento estero, sia mediante una operazione straordinaria neutrale o realizzata.

Dubbi vengono sollevati sulla spettanza del beneficio per il reshoring di holding o IP company, per le quali si dovrebbe quanto meno dimostrare che si tratta di imprese con attività tali da configurare una stabile organizzazione.

La norma prevede un meccanismo di recapture qualora il ramo venga (ri)portato all'estero prima di 5 (o 10 per le grandi imprese) anni dal termine del periodo agevolato. Assonime precisa che, a maggior ragione, il riversamento del beneficio avverrà se il ritorno oltrfrontiera avviene durante i 6 anni di detassazione. Nessun recapture, invece, se l'attività viene cessata prima della scadenza del periodo di sorveglianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IL RAGGIO D'AZIONE

### L'agevolazione

- Il Dlgs 209/2023 introduce un regime agevolato per il rimpatrio di attività produttive e professionali svolte in paesi extra Ue ed extra See, con una detassazione del 50% del reddito (Ires e Irap) nell'anno di rientro e nei 5 successivi
- L'efficacia è condizionata al nulla osta Ue

### I requisiti

- Non sono agevolate le attività avviate ex novo in Italia, se non a seguito del trasferimento di unità produttive già gestite all'estero
- Non è rilevante il trasferimento della residenza del titolare dell'attività, quanto quello (fisico) della unità produttiva
- Sono agevolate anche società italiane che rimpatriano proprie stabili organizzazioni extra Ue

